

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16

**Legge di stabilità 2024.**

**Art. 3**

*(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)*

*[OMISSIS]*

**15.** Al fine di promuovere la valorizzazione e la vendita delle produzioni agricole del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione in regione di investimenti diretti a favorire la continuità dell'offerta, a migliorare la logistica e a concentrare, conservare e commercializzare i prodotti agricoli.

**16.** I contributi di cui al comma 15 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea numero L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all'articolo 17 inerente gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

**17.** I contributi di cui al comma 15 sono concessi alle piccole medie imprese (PMI) che abbiano almeno un'unità tecnico-economica attiva sul territorio regionale nella commercializzazione di prodotti agricoli e che aderiscano a reti di imprese dotate dei seguenti requisiti:

**a)** sono composte da almeno cinque imprese operanti nella commercializzazione di prodotti agricoli;

**b)** sono dotate di capacità distributiva sull'intero territorio regionale.

**18.** Non possono accedere ai contributi di cui al comma 15 le PMI che hanno ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 4, commi da 10 a 24, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e le imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 59, del regolamento (UE) 2022/2472.

**19.** Possono accedere ai contributi di cui al comma 15 gli investimenti che comprendono spese ammissibili di importo massimo pari a 2 milioni di euro rientranti nelle seguenti tipologie:

**a)** acquisto, realizzazione e installazione di macchinari, attrezzature e impianti, ad esclusione delle spese generali;

**b)** costi di acquisto e sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

**20.** Non sono considerate ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo e le spese per cui, al momento di presentazione della domanda, è stato concesso qualunque altro aiuto pubblico, compresi i contributi a titolo di "de minimis".

**21.** Nel caso in cui gli investimenti si riferiscano anche alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli agricoli e non sia possibile separare, in sede di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione, i costi degli investimenti relativi ai prodotti agricoli da quelli relativi ai prodotti non agricoli, l'entità della spesa ammissibile su cui calcolare l'aiuto è determinata applicando alle spese di cui al comma 19 la percentuale del fatturato globale del beneficiario riconducibile alle attività di prodotti agricoli. A tal fine, viene preso in considerazione il fatturato relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato.

**22.** La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, può essere presentata a decorrere dall'1 febbraio all'1 marzo 2024. La domanda è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari all'indirizzo [competitivita@certregione.fvg.it](mailto:competitivita@certregione.fvg.it), corredata della seguente documentazione:

**a)** relazione illustrativa degli investimenti, con la descrizione delle modalità attraverso cui vengono perseguite le finalità di cui al comma 15;

**b)** documentazione comprovante l'adesione alla rete di imprese e la capacità distributiva della medesima sull'intero territorio regionale;

**c)** un preventivo per ciascuna tipologia di spesa di cui al comma 19;

**d)** in caso di investimenti relativi alla commercializzazione di prodotti anche diversi da quelli agricoli, relazione comprovante le condizioni di applicabilità del comma 21 e documentazione comprovante la percentuale del fatturato riconducibile alle attività di commercializzazione di prodotti agricoli.

**23.** I contributi sono concessi nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili calcolate ai sensi dei commi da 19 a 21.

**24.** I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della

legge regionale 7/2000. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie disponibili soddisfano anche parzialmente la domanda presentata. In caso di risorse insufficienti a finanziare l'intero importo calcolato ai sensi del comma 23, il contributo è concesso se il beneficiario accetta espressamente la riduzione di quanto richiesto; in caso contrario, il procedimento si conclude con l'individuazione della spesa ammissibile e dell'entità del contributo che verrà concesso solo nel momento in cui le relative risorse dovessero rendersi disponibili e, comunque, le domande vengono archiviate decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dell'intera spesa ammessa a contributo.

**25.** I contributi non sono erogati nel caso in cui il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, così come previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario provveda alla regolarizzazione della propria posizione debitoria secondo le modalità e nel rispetto dei termini a tal fine comunicati dall'amministrazione procedente, pena la revoca del provvedimento di concessione del contributo.

**26.** I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per tre anni. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per cui il vincolo non è stato rispettato.

**27.** Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.

## **Legge di stabilità 2024.**

### **Art. 3**

*(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)*

*[OMISSIS]*

**74.** Al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole incrementando la produttività e l'efficienza dei sistemi di lavorazione nell'ambito di organizzazioni produttive che concentrano l'offerta e gestiscono la commercializzazione in forma associata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per gli investimenti diretti a rinnovare gli impianti di lavorazione dei prodotti agricoli a favore di cooperative, consorzi o organizzazioni di produttori che abbiano almeno un'unità tecnico-economica sul territorio regionale attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli e che associno almeno cento imprese di produzione agricola.

**75.** All'attuazione degli interventi di cui al comma 74 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi che possono riguardare uno o più settori produttivi e che rispettano i seguenti criteri:

**a)** i contributi sono concessi tramite procedure a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000;

**b)** i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea numero L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all'articolo 17 inerente gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

**c)** sono considerate spese ammissibili anche le opere edili funzionali al rinnovo degli impianti di lavorazione;

**d)** la misura dei contributi non può superare l'intensità del 40 per cento della spesa ammissibile;

**e)** gli investimenti per cui viene presentata domanda di contributo non possono riguardare una spesa ammissibile inferiore a 2 milioni di euro e, in ogni caso, ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, non possono essere riconosciute come ammissibili spese superiori a 3,5 milioni di euro.

**76.** Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa di 2.800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.